



LA CORTE d'APPELLO di TORINO

Sezione I Civile

Composta all'udienza camerale del 31/5/2011, dagli ill.mi signori

dott. Mario GRIFTEY - presidente

dott. Angelo CONVERSO rel. - componente

dott. Caterina MAZZITELLI - componente

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento civile V.G. 399/2011, promosso da

corrente in [redacted] v. [redacted], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, [redacted], Presidente, rappresentata e difesa dall'avv. Mario MAGLIANO, presso il quale ha eletto domicilio in TORINO, cs. Vinzaglio 2.- Procura 4/10/2010.-

PARTE RICORRENTE

contro

[redacted]
corrente in [redacted], v. [redacted], in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, [redacted],

[redacted]
residenti in [redacted] v. [redacted]

R.G. 399/11

CRON. 102/2011

REP.

OGGETTO:


reclamo ex art. 22 L.F.

rappresentati e difesi dagli [redacted] e [redacted]
[redacted] del Foro di MILANO, presso le quali hanno eletto domicilio in
[redacted] Procura 31/5/2011.-

PARTI INTIMATE

1.- premesso in fatto


che con istanza, depositata il 8/10/2010, [redacted]
[redacted] esponeva che, la [redacted] aveva stipulato in data
10/9/2007 un contratto di conto corrente n. 23/01/81312, sul quale erano
state accordate diverse operazioni, quali, in data 11/9/2007 (a) mandato
all'incasso di effetti specificati come "portafoglio elettronico" (Ri.Ba.,
R.i.d., M.a.v., ecc...) e "portafoglio cartaceo" (cambiali, vaglia e titoli
similari); in data 11/3/2009 (b) un fido promiscuo, valido fino a revoca,
per l'importo complessivo di € 120.000,00 utilizzabile mediante anticipazioni a fronte di presentazione di titoli, documenti e similari, e, in pari data, a valere su detta lettera di fido promiscuo, (c) un contratto per anticipazioni su portafoglio (SBF indisponibile) e (d) un contratto per anticipazioni su fatture, entrambi per l'importo totale di € 120.000,00, oltre che un'apertura di credito, modo utilizzo per cassa, fino all'importo di € 10.000,00 e, ancora, in data 11/3/2009, (e) un contratto di finanziamento di complessivi € 100.000,00, rimborsabile in 61 rate mensili posticipate e costanti di cui la prima scadente in data 31/3/2009; che il 11/3/2009 i soci accomandatari si erano costituiti fideiussori delle obbligazioni della società nei confronti della [redacted], sino alla concorrenza dell'importo massimo di € 299.000,00; che la [redacted] era creditrice della predetta società di un importo complessivo pari ad € 208.824,72, in ragione dello




tò l'istanza i quanto *«sebbene la legge fallimentare non sembri subordinare la legittimazione del creditore a promuovere domanda di fallimento al possesso di un titolo esecutivo, tuttavia laddove il debitore contesti – come nel caso in specie – non solo l'ammontare ma anche la sussistenza stessa del credito, deducendo la totale infondatezza della pretesa creditoria, grava sull'istante provare la certezza, liquidità ed esigibilità del credito, non potendosi dare ingresso nelle procedure concorsuali a istanze di soggetti non muniti della necessaria legittimazione o comunque la cui legittimazione non sia pienamente provata; rilevato che nel caso in esame, simile prova non pare essere stata fornita, giacché il credito appare fondato esclusivamente sull'attestazione della banca istante circa l'asserita sofferenza maturata dalla società istante; ritenuto pertanto che la legittimazione attiva della Banca istante, non sia munita di sufficienti riscontri probatori, mancando del tutto qualsiasi accertamento giudiziale del credito o ammissione di controparte in merito all'esistenza del credito»*; che avverso detto decreto, notificato in data 4/3/2011, la ████████ ha proposto reclamo, con ricorso depositato il 31/3/2011, rilevando che la legittimazione del creditore istante per il fallimento differisce da quella propria del creditore attore in esecuzione individuale, essendo legittimato all'istanza di fallimento anche il creditore non munito di titolo, ovvero titolare di un credito non scaduto o condizionato, allorquando lo stato di insolvenza emerga obiettivamente dalle risultanze istruttorie, dal momento che l'istituto risponde anche ad un interesse generale, come emerge dall'iniziativa affidata anche al Procuratore della Repubblica; che l'istanza è stata determinata dall'evidenza dello




stato di decozione della società debitrice; che comunque la ████████ ha dato la prova dell'esistenza del credito, evidenziando e documentando i vari rapporti da cui tal debito complessivo deriva; che le tesi di controparte non hanno contestato in alcun modo il contratto di finanziamento del 11/3/2009, in ragione del quale – per rate inadempite – comunque parte reclamante ha un credito di € 86.440,83, nettamente richiesto e superiore alla soglia di cui all'art. 15 L.Fall.; che il contratto di conto corrente stipulato il 10/9/2007 fu chiuso per recesso della ████████ il 28/6/2010 (circa tre anni), data in cui la banca recedette da tutti i rapporti in atto – durati circa un anno – con la controparte, sicché in tanto breve lasso di tempo non si possono esser generati interessi usurari per € 208.824,72 come sostenuto dalla controparte, ovvero per € 122.383,89, includente anche il debito per finanziamento pari a capitali € 86.440,83; che, in ogni caso, non può la debitrice contestare le operazioni bancarie regolate in conto, nonostante la tacita approvazione dell'estratto del conto medesimo; che in ogni caso il montante, rilevante ai fini del credito, è costituito dalla sorte capitale esposta dalla banca; che la sussistenza del debito per gran parte, emerge dalle stesse difese di controparte, che si è limitata a contestare il *quantum*, in quanto frutto dell'applicazione autoritativa di interessi debitori; che la banca aveva prodotto copia del Prospetto Storico CERVED e del Dossier Storico CERVED al 24/9/2010, ed in questo grado anche della visura C.C.I.A.A.; che il primo giudice ha illegittimamente omesso di considerare gli elementi di fatto idonei a dimostrare lo stato di decozione di controparte, ed in specie il fatto che il debito della società verso la ████████ passò da iniziali € 18.387,55 al



31/3/2010 ad € 112.930,40 al 30/6/2010, nonché agli altri elementi già esposti, che evidenziano in maniera inequivocabile lo stato di palese dissesto; che i resistenti non hanno adempiuto all'ordine del giudice di deposito della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, nonché dei bilanci relativi ai tre ultimi esercizi, onde dimostrare l'assenza delle condizioni di fallibilità; che inoltre il primo giudice ha ommesso ogni considerazione della relazione della ██████ acquisita durante la procedura, posto che il principio dell'onere della prova è comunque compatibile con il riconoscimento di poteri inquisitori da parte del giudice; che il primo giudice neppure ha considerato il superamento della soglia di cui all'art. 15 L.Fall.; che dal verbale dell'udienza 15/2/2011 emerge per dichiarazione dei ██████ che «la società non fattura più dal settembre 2010 ed è sostanzialmente inoperativa. Lo stato di inoperatività della società è stato determinato in parte dalla sfavorevole congiuntura economica ed in parte dalla eccessiva contrazione dei fidi bancari. Nel 2008 i debiti della società ammontavano a circa la metà del fatturato, e quindi complessivamente tra € 2.500.000,00 ed € 3.000.000,00»; che la stessa prospettazione di meramente eventuali concordati stragiudiziali dimostra la sussistenza della crisi, unitamente al fatto che i fornitori potrebbero esser pagati «con i proventi di cause giudiziarie che verranno intentate ai danni delle banche»; che con decreto presidenziale fu fissata l'udienza odierna; che, all'udienza del 31/5/2011 l'istante ha depositato ricorso e decreto notificati alle parti intimato alle date del 20-22/4/2011; che all'udienza ridetta si sono costituite le parti intimato, argomentando l'infondatezza dell'avverso reclamo, dal momen-



INOSVIA




to che la controparte non ha prodotto alcun titolo o documentazione relativa alle singole operazioni poste in essere nello svolgimento del conto corrente in tutte le sue articolazioni, sicché non v'è prova della fondatezza dell'asserito credito, non certo, né liquido, né esigibile; che in data 10/12/2010 è stata depositata presso la Procura della Repubblica di [REDACTED] una denuncia querela contro la [REDACTED] per il delitto di usura; che le ipoteche giudiziali costituiscono "fatti esteriori ... in quanto provvedimenti derivanti da rapporti estranei alla società [REDACTED]", che la società ha depositato la documentazione relativa alla situazione patrimoniale ed economica per gli anni 2007, 2008 e 2009, con i relativi bilanci;

2.7. Ritenuto


che l'art. 6, co. 1 L. Fall. rimette l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento al «ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero», senz'altra specificazione e quindi senza alcun obbligo per il creditore istante di agire unicamente sulla base di un titolo giudiziale, quale un d.i. non opposto ovvero di un titolo esecutivo posto in esecuzione, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, tanto che neppure l'eventuale inesistenza del credito è, di per sé sola, ostativa alla declaratoria di fallimento: **«L'eventuale inesistenza del credito di chi ha proposto istanza per la dichiarazione di fallimento non osta alla dichiarazione medesima, né può comportarne la successiva revoca, ove non sia tale da far escludere il presupposto per l'instaurazione della procedura concorsuale, cioè l'impossibilità del debitore di fronteggiare tempestivamente i propri obblighi con mezzi normali di pagamento»** (co-




si CASS. CIV. Sez. I, 11 maggio 1981, n. 3095); che nella specie il credito di cui è titolare parte reclamante deriva da contratti bancari di cui la ██████████ non contesta – né ha mai contestato – l'esistenza e validità, tanto da limitare la propria contestazione solo al piano del *quantum debeat*; che, dalle confuse difese svolte dinanzi al primo giudice, emerge con chiarezza come alcuna contestazione sia mai stata proposta in ordine al debito per finanziamento, relativo alle rate inadempite pari a capitali € 86.440,83, credito la cui sussistenza è quindi pacifica, sicché – anche secondo la infondata prospettazione della ██████████, pedissequamente seguita dal Tribunale e ripresa in questo grado - parte reclamante è comunque creditrice – quantomeno – per tale titolo incontroverso, il che è ampiamente sufficiente a legittimare sostanzialmente l'iniziativa assunta e respinta dal primo giudice; che relativamente a detto credito la ██████████ ha prodotto il contratto relativo, spettando al debitore inadempiente l'onere di provare l'avvenuto adempimento, ciò che non è mai avvenuto; che irrilevanti sono le contestazioni mosse agli altri titoli di credito, dal momento che il loro eventuale rilievo dovrà esser esaminato in sede di ipotetica insinuazione al passivo fallimentare; che, quanto allo stato di decozione, il quadro tracciato da parte reclamante e documentato, è ampiamente sufficiente a fondarne la sussistenza; che, invero, documentata e non contestata è la mole dei protesti, concernenti sia la società che i suoi accomandatari, per importi che dimostrano di per sé l'incapacità della debitrice a far fronte alle proprie obbligazioni con mezzi normali, dal momento che non è in grado di onorare debiti portati da cambiali, compresi fra € 20.000,00 ed € 1.416,50, passando per debiti di importo in-



termedio (es. € 5.139,49; € 1.945,78, € 8.346,42, etc.) per l'ammontare totale di € 297.102,21; che neppure possono esser contestate le quattro ipoteche giudiziali derivanti da d.i. esecutivi per l'importo complessivo di € 514.948,24, iscritte sugli immobili dei [REDACTED], sia in proprietà esclusiva che in comproprietà, in favore della [REDACTED] s.p.a. per € 165.549,67; del [REDACTED] e della [REDACTED] s.p.a. per € 125.760,74 + 22.187,46; della [REDACTED] per € 167.000,00, nonché di ipoteca volontaria in favore di [REDACTED] s.p.a. per € 83.950,00; che a tal quadro si debbono aggiungere la dichiarata cessazione dell'attività aziendale dal settembre 2010, pur se non accompagnata dalla messa in liquidazione, così da mantenere la possibilità di una ripresa a libito dell'impresa; l'assenza di introiti, tali da consentire una anche minima previsione di adempimento dei debiti anzidetti; la totale assenza di prospettive di ripresa economica, dichiarate dai legali rappresentanti all'udienza prefallimentare; l'imponenza dei debiti dichiarati nella medesima udienza, che dimostrano la risalenza dello stato di decozione; l'inottemperanza comunque all'ordine di deposito delle scritture contabili, disposta dal giudice in sede di convocazione all'udienza prefallimentare, essendo stati depositati unicamente degli informi stati patrimoniali, al 31/12/2007 portante un utile di € 91.990,00; al 31/12/2008 portante un utile di € 66.650,00; al 31/12/2009 portante una perdita di € 935.572,14; che detti stati patrimoniali – seppure fossero considerati – denuncierebbero una perdita che la stessa società è del tutto incapace di colmare, massime avendo cessato l'attività; la patente aleatorietà delle divisate entrate costituite dai *«proventi di cause giudiziarie*



COSSV



che verranno intentate ai danni delle banche», ciò che dimostra la totale assenza di somme attuali e disponibili, necessarie al pagamento della massa di debiti ammessa; che tutto ciò, complessivamente valutato, dimostra la sicura sussistenza dello stato di decozione di cui all'art. 5, co. 1 L.Fall., secondo l'insegnamento della Suprema Corte, considerato secondo il canone *a minori ad maius*: «Ai fini della dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza dell'imprenditore è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti, i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto, posto che invece è la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni a realizzare quello stato, secondo la previsione dell'art. 5 legge fall., quali che siano gli "inadempimenti" in cui si concretizza e i "fatti esteriori" con cui si manifesta» (così CASS. CIV. Sez. I, 28 aprile 2006, n. 9856); che la [redacted] non ha assolto all'onere di provare il mancato raggiungimento delle soglie di cui all'art. 1 L.Fall., mentre il suddetto credito della [redacted] è da solo sufficiente a dimostrare superata la soglia di cui all'art. 15, co. 9 L.Fall.; che il decreto reclamato deve di conseguenza essere riformato, rinviandosi gli atti al Tribunale di ALESSANDRIA per la dichiarazione di fallimento;

p.q.m.

visto l'art. 22 L.F.;

accoglie

il reclamo proposto da parte ricorrente contro il decreto del Tribunale di ALESSANDRIA 22-28/2/2011 e, per l'effetto,

rimette

gli atti al suddetto Tribunale per quanto di sua competenza.

Così deciso nella Camera di Consiglio, in TORINO, alli 31 di
maggio 2011.

IL PRESIDENTE

Mario GRIFFO

IL CONSIGLIERE ESTENSORE


Angelo CONVERSO

Angelo Converso

Direttore
Tribunale

[Signature]

Depositato in Cancelleria il 31 GIU 2011



[Signature]
CASO

[Signature]